

Riforma delle Bcc, la negazione irragionevole della natura tributaria del "prezzo" del way out

 Norme e Tributi Mese | 7 settembre 2021 | n. 9 | p. 12-21 | di **giuseppe corasaniti**

Premessa

Con una recente pronuncia della Corte costituzionale - la 149 del 9 luglio 2021(1) - si è riaperto il dibattito su uno dei temi più studiati nel panorama del diritto tributario, quello relativo all'esatta individuazione e definizione della nozione di tributo.

Ponendosi logicamente come pregiudiziale rispetto ad ogni altra questione, stante l'impossibilità di procedere all'esame delle singole categorie di tributi senza preliminarmente precisare quando una certa prestazione debba considerarsi tributo, nonché di definire l'ambito di operatività della specifica disciplina normativa dettata in materia senza chiarire quale sia il concetto dal quale la stessa trae origine, la nozione di tributo ha costituito per lungo tempo un tema indagato dalla dottrina(2) che, muovendo dalla giurisprudenza delle Supreme Corti, ha cercato di individuare in maniera sistematica quelli che sono gli elementi indefettibili del tributo.

Il tema, come noto, ha suscitato interesse anche con riferimento al processo tributario, atteso che, per effetto della legge finanziaria per il 2002(3), la giurisdizione delle Commissioni tributarie è stata estesa a tutte le controversie aventi ad oggetto tributi di ogni genere e specie. Invero, in forza dell'articolo 2 del Dlgs 31 dicembre 1992, n. 546 «appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, nonché le sovrimposte e le addizionali, le sanzioni amministrative, comunque irrogate da uffici finanziari, gli interessi e ogni altro accessorio... », di talché pare evidente come sia di assoluto rilievo individuare l'esatta nozione del termine "tributo", essendo impossibile definire l'effettivo ambito di competenza del giudice tributario, senza previamente precisare che cosa per esso debba o non debba intendersi.

Come è noto, nella nostra Carta costituzionale non vi è una espressa definizione del lemma in discorso(4), ragion per cui fondamentale è stato l'apporto della giurisprudenza, soprattutto di quella della Corte costituzionale, che, preso atto della necessità e rilevanza di una sua definizione, ne ha elaborato una nozione. Come si avrà modo di vedere più in avanti, la formula definitoria che, sebbene con talune varianti, si legge in quasi tutte le sentenze della Corte Costituzionale è la seguente: gli elementi indefettibili della fattispecie tributaria sono tre, ossia *i*) la disciplina legale deve essere diretta, in via prevalente, a procurare una (definitiva) decurtazione patrimoniale a

carico del soggetto passivo; ii) la decurtazione non deve integrare una modifica di un rapporto sinallagmatico; iii) le risorse connesse ad un presupposto economicamente rilevante e derivanti dalla suddetta decurtazione sono destinate a sovvenire pubbliche spese⁽⁵⁾.

Nella motivazione della sentenza in commento, invece, la Consulta individua, in maniera del tutto inappropriata, un nuovo criterio cui far riferimento per qualificare come tributari alcuni prelievi: il diritto alla riscossione coattiva.

Invero, la Corte costituzionale ha dichiarato l'infondatezza delle questioni sollevate dai giudici di legittimità sull'assunto che il prelievo del 20% sul patrimonio netto delle Bcc avvalesi della c.d. facoltà di *way out*, e cioè della possibilità di non aderire ad un gruppo bancario cooperativo, configuri un "onere condizionale" e non un tributo.

Nello specifico - precisa la Corte - la decurtazione patrimoniale sarebbe provocata solamente dallo spontaneo versamento, da parte della conferente, dell'importo imposto dalla legge, importo che, ove omesso all'atto del conferimento, non legittimerebbe il fisco alla riscossione coattiva della somma dovuta.

Ora, è vero che la giurisprudenza costituzionale ha sottolineato, sin dalle sue prime sentenze, come una delle caratteristiche distintive del tributo sia la coattività, ma è altresì bene precisare che quest'ultima non ha nulla a che vedere con la c.d. realizzazione coattiva della pretesa tributaria, e cioè con la possibilità che ha l'ente impositore di provvedere al recupero della pretesa impositiva per il tramite di particolari strumenti esecutivi.

Di contro, la coattività è carattere distintivo del tributo in quanto, per effetto di un atto autoritativo (legge o provvedimento), si impone un sacrificio economico in capo al contribuente, chiamato a concorrere alle pubbliche spese in ossequio al principio di capacità contributiva, senza che assumano rilievo profili procedimentali.

Orbene, fermo restando che il tributo si connota sul fronte della coattività, è opportuno segnalare che vi sono prestazioni patrimoniali imposte che, seppur prive della c.d. realizzazione coattiva della pretesa tributaria, conservano senza alcun dubbio natura tributaria. Si pensi, a titolo esemplificativo, alla rideterminazione del costo di partecipazioni e terreni mediante versamento dell'imposta sostitutiva⁽⁶⁾, imposta quest'ultima che il contribuente versa per l'appunto su base volontaria, in virtù di un'opzione, al fine di garantirsi particolari effetti.

La giurisprudenza della Corte costituzionale sulla nozione di "tributo"

In oltre un sessantennio di attività, la Corte costituzionale, chiamata a pronunciarsi in merito a situazioni che presupponevano la definizione del concetto di "tributo", ha elaborato precisi parametri cui attingere per poter attribuire natura tributaria ad una data prestazione patrimoniale.

Sintomatica è la giurisprudenza sugli sconti farmaceutici(7), che ha costituito certamente una tappa fondamentale nell'evoluzione della nozione di tributo. In tale occasione, la Corte, seppur si sia limitata ad affermare che lo sconto costituisce una prestazione patrimoniale imposta soggetta alla riserva di legge di cui all'articolo 23 della Costituzione, ha correttamente rilevato come il *discrimen* tra lo sconto obbligatorio ed i prezzi d'imperio o amministrati sia costituito proprio dal carattere speciale dello sconto e dalle finalità per le quali lo stesso è stato stabilito (ossia quella di assicurare, con mezzi adeguati, l'assistenza farmaceutica).

In una successiva pronuncia, poi, la Consulta ha evidenziato la natura coattiva della prestazione tributaria, definendo il tributo come una prestazione imposta a favore di un ente pubblico e destinata al finanziamento dei fabbisogni pubblici(8). Emerge, così, come per la giurisprudenza costituzionale la coattività rappresenti una caratteristica tipica del tributo, il quale, imposto "tramite un atto autoritativo a carattere ablatorio", determina un sacrificio economico in capo al contribuente.

Uno dei caratteri distintivi del tributo, dunque, è certamente la coattività, caratteristica questa che, però, per quanto possa esser considerata essenziale, non è comunque mai ritenuta di per sé sufficiente, essendo necessario che emerga altresì il carattere finalistico del tributo, costituito per l'appunto dal collegamento della prestazione alla pubblica spesa.

Prima di far cenno alla copiosa giurisprudenza costituzionale formatasi sul tema in discorso, (giurisprudenza) che per ragioni di spazio non può essere approfondita in tal sede, è necessario anzitutto chiarire quale sia il corretto significato da attribuire all'asserita coattività della prestazione tributaria.

Come anticipato in premessa, questa non ha nulla a che vedere – diversamente da quanto sostenuto dalla Corte nella sentenza in commento – con la c.d. realizzazione coattiva della pretesa tributaria, rilevando, ai fini della sua definizione, esclusivamente e semplicemente la fonte dell'obbligazione (o dell'obbligo) in virtù del quale la prestazione è dovuta.

Una prestazione può dirsi coattiva, dunque, quando trova la sua fonte in un atto dell'autorità (legge o provvedimento), senza che in alcun modo concorra alla sua nascita la partecipazione negoziale dell'obbligato. Ma, come poc'anzi osservato, la coattività non è carattere esclusivo della prestazione tributaria, atteso che se, da un lato, è vero, che la sussistenza di una partecipazione negoziale dell'obbligato impedisca di poter parlare di prestazione coattivamente imposta, e quindi, anche di tributo, non è peraltro vero che la mancanza di partecipazione negoziale da parte dell'obbligato comporti di per sé, necessariamente, la qualificazione della prestazione come tributaria, essendo altresì necessario che vi sia un collegamento funzionale del tributo alla pubblica spesa.

Assume quindi rilievo il fatto che il gettito sia destinato allo Stato, ovvero ad altro ente pubblico anche se non è escluso che il tributo possa esser destinato anche ad un soggetto privato, come accade, ad esempio, per il canone Rai(9).

Si segnala che, da ultimo, la Corte costituzionale ha iniziato ad utilizzare il termine “doverosità” in luogo di quello di “coattività” e tale modifica terminologica non pare priva di significato poiché potrebbe rappresentare «uno spostamento della prospettiva dalla fonte (coattiva) della prestazione, ai valori di cui essa (prestazione) è espressione e momento di realizzazione, cioè quei doveri di solidarietà politica, economica e sociale sanciti dall’articolo 2 della Costituzione del quale, secondo la giurisprudenza costante, l’articolo 53 seguente rappresenta una specificazione»(10). La doverosità, dunque, si giustifica in ragione dell’elemento funzionale determinante del finanziamento alle pubbliche spese(11).

La Corte costituzionale, dunque, ha tendenzialmente fornito una definizione piuttosto ampia di tributo, elencando puntualmente quelle che sono le caratteristiche “essenziali” dello stesso ed elaborandone una definizione “in positivo”.

È stato innanzitutto precisato che, indipendentemente dalla denominazione utilizzata dal legislatore (*nomen iuris*), tre sono gli elementi indefettibili della fattispecie tributaria: «i) la disciplina legale deve essere diretta, in via prevalente, a procurare una (definitiva) decurtazione patrimoniale a carico del soggetto passivo; ii) la decurtazione non deve integrare una modifica di un rapporto sinallagmatico (...) e iii) le risorse connesse ad un presupposto economicamente rilevante e derivanti dalla suddetta decurtazione sono destinate a sovvenire pubbliche spese»(12).

Ponendosi poi in continuità con la precedente giurisprudenza, la Consulta ha ribadito, in successive sentenze, come il tributo, in quanto prelievo coattivo deve essere «finalizzato al concorso alle pubbliche spese e posto a carico di un soggetto passivo in base ad uno specifico indice di capacità contributiva»(13), «indice che deve esprimere l’idoneità di tale soggetto all’obbligazione tributaria»(14).

Ciò posto, sembrerebbe che la Corte costituzionale, con la sentenza in discorso, si discosti dai suoi precedenti inspiegabilmente non richiamati, in quanto nega la natura coattiva al prelievo sull’asserita ed inaudita mancanza del diritto alla riscossione coattiva.

Tale conclusione, certamente non condivisibile, è meritevole di un’attenta critica, atteso che, come già più volte chiarito, la natura coattiva di una prestazione risiede esclusivamente nel fatto di essere stata la stessa imposta con un atto di autorità.

La (non condivisibile) sentenza della Consulta

La Corte costituzionale, con la sentenza 149 del 9 luglio 2021, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Corte di Cassazione con riferimento ai commi 3-bis e 3-ter dell’articolo 2 del Dl 18/2016, convertito con modificazioni nella legge 49/2016.

Nella specie, il giudice remittente ha chiesto alla Consulta di pronunciarsi sulla potenziale incompatibilità con gli articoli 3, 41, 45, 47 e 53 della Costituzione delle disposizioni sopra richiamate, dubitando, in particolare, della ragionevolezza del versamento previsto dal sopracitato

articolo 2, comma 3-ter, del Dl 18/2016 con riferimento alla *ratio* della normativa di riforma del settore delle banche di credito cooperativo in difetto di uno specifico indice di capacità contributiva.

La riforma delle banche di credito cooperativo, introdotta con il Dl 18/2016, si sarebbe resa necessaria, nel contesto dell'Unione Bancaria, per favorire il superamento delle criticità esistenti nella previgente disciplina di settore ed afferenti alle debolezze strutturali derivanti dal modello di attività e dagli assetti organizzativi e dimensionali della maggior parte delle banche di credito cooperativo.

Lo strumento principale individuato dal legislatore per porre rimedio a tali debolezze è stato quello dell'adesione delle Bcc ad un Gruppo bancario cooperativo (di seguito, Gbc), con al vertice una capogruppo in forma di Spa, partecipata a maggioranza dalle stesse Bcc e dotata di poteri di direzione e coordinamento delle stesse.

Di contro, per le Bcc che non avessero aderito al Gbc, l'articolo 2, comma 3, del Dl 18/2016, convertito dalla legge 49/2016, ha stabilito che le stesse possano assumere, come prima opzione, la delibera di trasformazione in Spa, con l'effetto di devolvere l'intero patrimonio sociale ai fondi mutualistici, in virtù di quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 2 del citato decreto, il quale precisava che sarebbe rimasto, comunque, «fermo quanto previsto dall'articolo 150-bis, comma 5, del Dlgs 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto».

Nel testo originario, il comma 6 dell'articolo 1 del Dl 18/2016 prevedeva, per quanto qui di interesse, che «gli effetti di devoluzione del patrimonio stabiliti dall'articolo 17 della legge 23 dicembre 2000» non si sarebbero prodotti se la banca avesse avuto «un patrimonio netto superiore a duecento milioni di euro». In tal caso, le riserve indisponibili avrebbero potuto essere «affrancate corrispondendo all'erario un'imposta straordinaria pari al venti per cento della loro consistenza»(15).

Nel procedimento di conversione, la disposizione è stata soppressa e sostituita dal comma 3-bis dell'articolo 2, secondo il quale, in deroga a quanto previsto dall'articolo 150-bis, comma 5, Dlgs 385/1993, la devoluzione non si produce per le banche di credito cooperativo che chiedono di essere autorizzate a conferire le rispettive aziende bancarie ad una società per azioni: ciò a condizione che, alla data del 31 dicembre 2015, il patrimonio netto delle stesse sia superiore a duecento milioni di euro.

La Corte di Cassazione, dunque, dubita sulla ragionevolezza di quella che è stata definita come terza opzione, domandandosi se il prelievo sul patrimonio netto dell'ente sia coerente con la *ratio* della riforma, pur essendo venuti meno, a seguito della conversione in legge dell'originario decreto, i presupposti a cui lo stesso si riferiva (affrancamento delle riserve).

Prima di passare all'analisi della sentenza, è doveroso precisare, inoltre, che né le parti del giudizio, né il giudice di legittimità hanno mai dubitato della natura tributaria del prelievo in oggetto.

Ebbene, la Corte costituzionale dichiara detta questione non fondata sull'assunto che il prelievo in discorso non avrebbe natura tributaria.

Invero, a parere del giudice delle leggi, la nuova disciplina del c.d. *way out* non costituirebbe affatto un'evoluzione della precedente, ma sostituirebbe in radice quest'ultima ponendosi in una prospettiva completamente diversa, atteso che, mentre *ab origine* era la banca stessa a trasformarsi in Spa, abbandonando la funzione mutualistica ed affrancando le proprie riserve attraverso il pagamento di un'imposta (commisurata al valore delle riserve), nella versione vigente, la banca conferente conserva la propria natura di ente mutualistico, esternalizzando l'attività bancaria ad una Spa di nuova costituzione e versando un importo rapportato al suo patrimonio netto, importo che - secondo la Corte - avrebbe natura di "onere condizionale" e non di tributo.

In particolare, la natura tributaria del suddetto prelievo sarebbe stata negata per mancanza del requisito della «natura coattiva del prelievo, che si esprime in primo luogo nel diritto alla sua riscossione forzosa».

Tale conclusione pare essere tanto errata quanto preoccupante, atteso che, come già più volte sopra ribadito, la natura coattiva del prelievo nulla ha a che vedere con la c.d. riscossione coattiva delle somme dovute: una data prestazione ha natura coattiva se imposta con atto di autorità.

Per la Corte, inoltre, la decurtazione patrimoniale sarebbe provocata da un mero versamento "spontaneo" dell'importo, posto in essere dalla conferente al sol fine di realizzare il suo interesse a non aderire ad un gruppo bancario cooperativo, sicché esso si configurerebbe come un onere collegato all'esercizio di una determinazione opzione.

Se così fosse, dunque, anche le tasse, scaturenti dalla domanda di un soggetto e realizzanti un'utilità, ovvero le imposte sostitutive, frutto della libera scelta del contribuente, non avrebbero natura "coattiva".

A tal proposito, inoltre, pare inconferente anche il richiamo alla sentenza 500 del 1993⁽¹⁶⁾, in quanto afferente al diverso ed ineguagliabile problema della natura non tributaria delle prestazioni poste dal legislatore in capo agli enti creditizi al fine di sostenere, seppur indirettamente, le organizzazioni del volontariato.

Considerazioni conclusive: le prospettive di un intervento della Corte di giustizia

Stante la confusione generatasi in seno alla Corte costituzionale, sarebbe auspicabile che la Corte di Cassazione, *motu proprio*, chiedesse alla Corte di giustizia dell'Unione europea di pronunciarsi in via pregiudiziale sulla vicenda: i giudici di Lussemburgo dovrebbero in tal caso essere chiamati a decidere se il prelievo dovuto dalle Bcc avvalsesi della c.d. facoltà di *way out* possa considerarsi equivalente ad un'imposta sui conferimenti e se la stessa possa dirsi compatibile con i principi

europei di libera concorrenza e di libera circolazione di capitali, meglio specificati nella direttiva 69/335/Cee del 17 luglio 1968, “concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitale”, successivamente recepita dalla direttiva 2008/7/Ce.

Infatti, sebbene il prelievo in discorso possa di fatto qualificarsi quale imposta sul patrimonio netto, nella sostanza lo stesso produrrebbe effetti economicamente equivalenti a quelli di un’imposta sui conferimenti, atteso che, fermo restando la modalità di determinazione della sua base imponibile (rappresentata dal patrimonio netto dell’istituto bancario alla data del 31 dicembre 2015), è evidente come esso diventi esigibile solamente in occasione del conferimento dell’azienda bancaria nella Spa.

A tal proposito, inoltre, pare inconferente la sentenza della Corte di giustizia, causa C-4/97(17), rammentata dall’agenzia delle Entrate all’interno del suo controricorso, in quanto avente ad oggetto un’imposta periodica riscossa annualmente, al momento della chiusura dell’esercizio, sul patrimonio sociale netto delle imprese risultante dal bilancio.

Per contro, invece, il prelievo in questione, ancorché rapportato al patrimonio netto dell’impresa risultante alla data del 31 dicembre 2015, sarebbe riscosso *una tantum* ed al momento del conferimento dell’azienda bancaria nella Spa.

Infine, verrebbe in rilievo anche l’articolo 1 del prot. n. 1 addizionale alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, in tema di “protezione della proprietà”, atteso che il controverso prelievo lederebbe, ingiustificatamente e sproporzionatamente, il patrimonio dell’Ente cooperativo che ha optato per il modello organizzativo del *way out*.

Dunque, non resta altro che sperare in un “risponso” più giusto ed equilibrato delle Supreme Corti.

L'autore

di questo articolo

Giuseppe Corasaniti

Professore ordinario di Diritto tributario Università degli Studi di Brescia.

(1)La Corte costituzionale, con la sentenza 149 del 9 luglio 2021, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 2, commi 3-ter e 3-quater, quest’ultimo limitatamente alle parole “al netto del versamento di cui al comma 3-ter”, di cui al primo periodo, e alle parole “e 3-ter»”di cui al terzo periodo, del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18 (Misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio), convertito, con modificazioni, nella legge 8 aprile 2016, n. 49, promosse

dalla Corte di cassazione, con ordinanza del 2 luglio 2020, n. 13484, in riferimento agli articoli 3, 41, 45, 47 e 53 della Costituzione. Come noto, le disposizioni censurate si inseriscono nel quadro della riforma delle banche del credito cooperativo dettata dal Dl 18/2016, che detta talune condizioni in forza delle quali le banche di credito cooperativo già attive alla data di entrata in vigore del Dl, in possesso dei necessari requisiti patrimoniali, possono sottrarsi all'obbligo di aderire al gruppo bancario cooperativo, imposto dall'articolo 37-bis del Testo unico bancario. In particolare, il comma 3 dell'articolo 2, Dl 18/2016 dispone che le banche di credito cooperativo che non aderiscono a un gruppo bancario cooperativo debbano assumere, entro breve termine, una «delle deliberazioni previste dall'articolo 36 del Dlgs 1° settembre 1993, n. 385» o deliberare la propria liquidazione. La disposizione precisa che «resta fermo quanto previsto dall'articolo 150-bis, comma 5, del Dlgs 385/1993, come modificato dal presente decreto». Il comma 3-bis prevede, tuttavia, che «in deroga a quanto previsto dall'articolo 150-bis, comma 5, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, la devoluzione non si produce per le banche di credito cooperativo che, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presentino alla Banca d'Italia, ai sensi dell'articolo 58 del Dlgs 385/1993, istanza, anche congiunta, di conferimento delle rispettive aziende bancarie ad una medesima società per azioni, anche di nuova costituzione, autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria, purché la banca istante o, in caso di istanza congiunta, almeno una delle banche istanti possieda, alla data del 31 dicembre 2015, un patrimonio netto superiore a duecento milioni di euro, come risultante dal bilancio riferito a tale data, su cui il revisore contabile ha espresso un giudizio senza rilievi». Il comma 3-ter dispone a sua volta che «all'atto del conferimento, la banca di credito cooperativo conferente versa al bilancio dello Stato un importo pari al 20 per cento del patrimonio netto al 31 dicembre 2015, come risultante dal bilancio riferito a tale data, su cui il revisore contabile ha espresso un giudizio senza rilievi». Per i primi commenti alla sentenza in discorso, si rinvia a: G. Ragucci, «Quando la riforma incespica pericolosamente sulla nozione di tributo», in *Il Sole 24 Ore*, 14 luglio 2021; G. Melis, «Il messaggio dirigistico lanciato dalla Consulta sulla riforma della Bcc», in *Sole 24 Ore*, 24 luglio 2021.

(2)F. Gallo, «L'Enciclopedia del diritto e l'evoluzione del diritto tributario», in *Giur. comm.*, 2009, 553 ss.; A. Fedele, «La definizione del tributo nella giurisprudenza costituzionale», in *Riv. dir. trib.*, 2018, 1 ss.; V. Mastroiacovo, «Tributi e prestazioni imposte nel dialogo tra Corti», in *Il Libro dell'anno*, 2019, Treccani, 363 ss.

(3)L. 28 dicembre 2001, n. 448, articolo 12, comma 2.

(4)Il lemma "tributo" è utilizzato nella nostra Costituzione in forma sostantiva esclusivamente nell'articolo 119 e, quale aggettivo, negli articoli 53, comma 2, 75, comma 2 e 117, commi 2 e 3, Costituzione.

(5)Corte cost., 11 ottobre 2012, n. 223 che definisce puntualmente la nozione di tributo come «prestazione patrimoniale imposta, realizzata attraverso un atto autoritativo di carattere ablatorio, destinata a sovvenire le pubbliche spese», citata da F. Pistolesi, *Il processo tributario*, Giappichelli editore, 2021, p. 18.

(6) Gli articoli 5 e 7, della legge 448/2001 hanno introdotto la facoltà di rivalutare i terreni (sia agricoli che edificabili) e le partecipazioni in società non quotate possedute da persone fisiche e società semplici, agli effetti della determinazione delle plusvalenze, mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva da applicare sul maggior valore attribuito ai cespiti. Si pensi, inoltre, anche a quanto disposto dall'articolo 24-ter, comma 1, del Tuir, secondo cui «le persone fisiche, titolari dei redditi da pensione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), erogati da soggetti esteri, che trasferiscono in Italia la propria residenza ai sensi dell'articolo 2, comma 2, in uno dei comuni appartenenti al territorio delle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, con popolazione non superiore a 20.000 abitanti, possono optare per l'assoggettamento dei redditi di qualunque categoria, percepiti da fonte estera o prodotti all'estero, individuati secondo i criteri di cui all'articolo 165, comma 2, a un'imposta sostitutiva, calcolata in via forfettaria, con aliquota del 7 per cento per ciascuno dei periodi di imposta di validità dell'opzione».

(7) Cfr. Corte costituzionale, 16 dicembre 1960, n. 70.

(8) In tal senso, si vedano: Corte costituzionale 10 febbraio 1982, n. 26; 2 febbraio 1990, n. 63; 12 gennaio 1995, n. 2.

(9) Corte Cost., 26 giugno 2002, n. 284, con la quale si è affermata la natura di “imposta di scopo” del canone RAI, evidenziando che *«proprio l'interesse generale che sorregge l'erogazione del servizio può richiedere una forma di finanziamento fondato sul ricorso allo strumento fiscale»*.

(10) G. Frasoni, La nozione di tributo, in *Diritto tributario e Corte costituzionale*, di L. Perrone - C. Berliri, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2006, 131.

(11) Cfr. C. Cost., 6 luglio 2007, n. 256 ove si legge che è soddisfatto il requisito della doverosità della decurtazione patrimoniale, «in quanto essa grava sull'intero mercato di riferimento, senza alcuna relazione diretta con il godimento di specifici servizi ed in difetto di un rapporto sinallagmatico tra prestazione e beneficio percepito dal singolo».

(12) Corte Cost., 11 ottobre 2012, n. 223.

(13) Corte Costituzionale 15 aprile 2008, n.102.

(14) Corte Costituzionale: 18 maggio 1972, n. 91; 10 luglio 1968, n. 97; 6 luglio 1966, n. 89; 16 giugno 1964, n. 45.

(15) La *ratio* di tale imposizione straordinaria era quella di far riacquistare allo Stato i “benefici” che la cooperativa, trasformatasi in società per azioni, aveva conseguito negli anni, in virtù delle perequazioni fiscali volte a salvaguardarne l'originario scopo mutualistico. Come osservato dal Capo del Dipartimento della vigilanza della Banca d'Italia, una simile previsione non risultava coerente con la legislazione cooperativa generale e con quella speciale delle banche di credito cooperativo, oltre che con i principi costituzionali rilevanti in materia (tra cui la libertà di iniziativa

economica e la tutela della cooperazione mutualistica e quella del risparmio) poiché, la possibilità di affrancare le riserve indivisibili, sia pure previo versamento di un'“imposta straordinaria”, avrebbe finito per incidere sullo stesso settore che la riforma intendeva rafforzare, consentendo alle cooperative che si fossero trasformate in società per azioni, dietro pagamento di un tributo “straordinario”, di “intascare” dette riserve, destinandole al perseguimento di finalità estranee rispetto a quelle della mutualità e della cooperazione. Nella vigente disciplina, invece, il prelievo continua ad esistere nonostante il limite dell'indivisibilità delle riserve. Per un approfondimento sulla riforma del credito cooperativo, si rinvia all'Audizione del Capo del Dipartimento di vigilanza bancaria e finanziaria della Banca d'Italia, *Misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo e altre misure in materia bancaria*, 1° marzo 2016.

(16)Corte Costituzionale 31 dicembre 1993, n. 500.

(17)Cgue, 27 ottobre 1997, C-4/97, *Manifattura italiana Nonwoven SpA*. Si veda, altresì, Cgue, 15 marzo 2001, C-279/99, C-293/99, C-296/99, C-330/99 e C-336/99, *Petrolvilla & Bortolotti Spa..*